

(N. 1232)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1360)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

e col Ministro del Lavoro e Previdenza sociale

(MARAZZA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 LUGLIO 1950

Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« In caso di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono sostituiti dai rispettivi Sottosegretari ».

Nell'articolo 2, secondo comma, sono soppresse le parole « garanzie » e « i concorsi sugli interessi passivi ».

L'articolo 3, secondo comma, è così completato:

« Sempre che esse siano acquistate con le anticipazioni dello Stato o prodotte con materie prime assegnate a' sensi del presente decreto ».

Art. 3.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le rate di estinzione degli speciali buoni emessi dal Comitato ed utilizzati dai dipendenti e pensionati diretti dello Stato per l'acquisto di generi di abbigliamento e biancheria, vengono trattenute sulle competenze fisse mensili dagli Uffici che emettono i titoli di pagamento per gli stipendi, le retribuzioni o le pensioni, anche oltre il limite previsto dal regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

« Presso la Tesoreria centrale è istituito un conto corrente infruttifero, intestato al Comitato interministeriale provvidenze agli statali nel quale dovrà versarsi mensilmente l'ammontare delle rate che le varie amministrazioni tratterranno sulle competenze dei beneficiari del buono-acquisto.

« Dallo stesso conto corrente sono prelevate mensilmente, a cura della Segreteria del Comitato e su ordine di pagamento firmato dal Ministro del tesoro, le somme da versare agli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per le società concessionarie.

« Le anticipazioni statali, di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, hanno la durata massima di tre anni e possono essere rinnovate alla loro scadenza per uguali periodi di tempo ».

Art. 4.

Nell'articolo 6, primo comma, sono soppresse le parole: « la cessazione delle garanzie ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato può concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nell'articolo 2, anticipazioni atte ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato ».

Art. 6.

L'articolo 8 è soppresso.

Art. 7.

Il limite delle anticipazioni di lire 2 miliardi, previsto nel punto primo dell'articolo 9, e successivamente ridotto a lire 1.875 milioni con la legge 29 luglio 1949, n. 493, è elevato a lire 5 miliardi.

Il punto 2 dell'articolo 9 è soppresso.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.